2567/18

4

SENT. A VERBALE
N. 2567/18
Cron. 5758
Rep.

Corte d'Appello di Bologna

SEZIONE 02 **R.G: 1265/2017**

All'udienza collegiale del giorno **12/10/2018** ore **09:30**

PRESIDENTE Dr. SALVADORI MARIA CRISTINA

Giudice/Consigliere Dr. FIORE GIAMPIERO **Relatore**

Giudice/Consigliere Dr. PALUMBI ANTONELLA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della causa al G.R. Dr. .....

Il G.R. Dr. .....

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale Avv. PLATI ROBERTO MARIA

Avv. PAVANETTO MATTEO

Convenuto principale SPA

Avv.

Avv. C

E' presente l'avv. Plati per l'appellante

E' presente l'avv. — " per l'appellato

I difensori si riportano alle rispettive difese.

La Corte

Si ritira in Camera di Consiglio

—

Successivamente alle ore 18,00 la Corte

mentre sono in aula e dà lettura del dispositivo della sentenza che si allega al presente Verbale ex art 281 sexies cpc che si allega al presente Verbale

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Magda Gaiani

Il Presidente

SENT. A VERBALE
2564/18
Cron. 5758
Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile-

Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Maria Cristina SALVADORI Presidente
-dott. Giampiero M. FIORE Consigliere
-dott. Antonella PALUMBI Consigliere
ha pronunziato la seguente

SENTENZA
Ex art 281 sexies Cpc

nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1265/17 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25/5/18 e promossa

DA

_____, rappresentato e difeso sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'Avv. Matteo Pavanetto e dall'Avv. Roberto Maria Plati ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna.
Appellante

CONTRO

_____ S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta presso lo Studio dell'Avv. in Bologna, che la difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv.
Appellato

avverso

sentenza n. 2659/2016 del Tribunale di Bologna, depositata in Cancelleria il 31.10.2016.

Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione.

Motivi

-[redacted] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna, la Società S.p.a., per sentirne dichiarare la responsabilità contrattuale in relazione al furto subito in data 1.05.09, ed a fondamento della pretesa esponeva di aver soggiornato presso il Residence ROCCAMARE, in Castiglion della Pescaia (Gr), dal 26.04.09 al 2.05.09 e che, in data 1.05.09, al rientro nell'appartamento che gli era stato assegnato, verso le ore 14, constatava che ignoti avevano sottratto due telefoni cellulari Nokia, comprensivi di scheda e carica batterie, una borsa bianca di pelle lucida con bordo marrone contenente € 9.000,00 in contanti, documenti, chiavi di casa e dell'auto, un orologio Rolex modello GMT Master in oro e acciaio ed una catenina in oro con angioletto.

-Proseguiva affermando di aver sporto querela di fronte ai Carabinieri di Castiglion della Pescaia e di non aver notato alcun segno di effrazione né sulla porta d'ingresso né sulla finestra, segno evidente, a suo dire, che il ladro era in possesso della chiave o di un pass-partout.

-A seguito di trattative con la Reale Mutua, Compagnia assicuratrice della spa, il otteneva il pagamento di € 2.000,00 pari al massimale di polizza e corrispondente a cento volte il prezzo giornaliero della camera e da questo fatto l'attore traeva la considerazione che sarebbe risultata ormai acclarata la responsabilità del Residence in punto di *an debeatur* e la somma veniva trattenuta in conto del maggior avere.

-Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Bologna rigettava la domanda proposta, ritenendo non provata la detenzione degli oggetti di cui aveva denunciato il furto, e ritenendo non attendibile l'unica testimonianza assunta della moglie dell'attore.

-Propone appello il , spiegando i motivi che seguono.
1) Con il primo, lamenta la erronea valutazione di insufficienza della prova testimoniale dedotta fornita da , moglie del medesimo, la quale aveva invece confermato la circostanza relativa al guasto della cassaforte che non si chiudeva e che risultava conseguentemente inservibile, rilevando inoltre di aver immediatamente segnalato tale problematica al personale dell'albergo, che non era tuttavia intervenuto per cercare di risolvere la problematica.
A ciò aggiungeva il mancato avviso da parte del personale di Spa, dell'esistenza del "servizio cassaforte" cui affidare gli oggetti di valore e l'assenza di telecamere di videosorveglianza all'interno della struttura, ponendo al riguardo in risalto la sintomatica solerzia con cui la Compagnia assicurativa Reale Mutua aveva provveduto a risarcire l'odierno appellante nei limiti del massimale di polizza pari ad € 2.000,00, evidente riconoscimento di una piena responsabilità della struttura.
L'appellante deduceva di aver prodotto in atti un contratto con la Vigilanza risalente a ben due anni dopo il soggiorno del , circostanza che di per sé lasciava presumere che all'epoca del furto non vi fosse alcun reale ed effettivo servizio di controllo a tutela dei clienti.

2) Con il secondo motivo, emanazione del primo, lamenta inoltre l'erroneità della valutazione del primo giudice non solo laddove questi non considera attendibile la testimonianza della Nicoletti sull'effettiva detenzione degli oggetti sottratti all' appellante ma, violando l'art. 115 c.p.c., non considera che a corroborare dette risultanze testimoniali avrebbero concorso, in maniera decisiva, la mancata contestazione di parte avversa circa sia l'entità dei beni sottratti al , sia il loro intrinseco valore.
L'effettivo valore doveva desumersi anche dalle dichiarazioni scritte pervenute da tali , (la madre ed amici dell'attore) di cui non ne era stata richiesta l'escussione.

3)Lamenta l'appellante inoltre che erroneamente Il primo Giudice ha ritenuto che la mancata presentazione del legale rappresentante della al dedotto ed ammesso interrogatorio formale non potesse assumere alcuna rilevanza a norma dell'articolo 232 c.p.c. poiché il medesimo avrebbe potuto ammettere fatti a lui noti, ma non certamente in ordine a fatti a lui certamente non noti, quali la detenzione di un orologio o di una catenina d'oro o di danaro contante da parte di un cliente dell'albergo.

4)Sotto altri aspetti, ma tutti costitutivi di un unico motivo di merito di erronea valutazione dei fatti, lamenta inoltre la mancata ammissione degli ordini di esibizione pur ritualmente richiesti da parte attrice e violazione e falsa applicazione dell'art. 1783 c.c. sull'erroneo apprezzamento denunzia querela 1.5.2009 sporta dal).

-L'appellata si costituisce riportandosi integralmente al contenuto decisorio della impugnata sentenza.
In particolare:
1)Eccepisce che la deposizione della non è stata ritenuta inattendibile a motivo del legame coniugale con l'attore, ma per ragioni di contraddittorietà oggettiva tra le sue dichiarazioni e le altre emergenze processuali, quali le dichiarazioni dello stesso) nella redazione della denunzia-querela.

2)Ribadisce l'inutilità delle altre deposizioni testimoniali non escusse e della chiesta esibizione, e che l'attore non ha provato né il fatto del furto né la quantità ed il valore dei beni asseritamente trafugati, non potendo così invocare l'applicabilità dell'art. 1783 CC.

-L'appello è parzialmente fondato.

A)Alla rivisitazione della vicenda in questa sede di gravame, l'attore ha assolto all'onere gravante su di lui in ordine ai fatti costitutivi della verificazione del furto all'interno del Residence con riguardo al fatto ed alla apprezzabilmente consistenza e valore degli effetti dallo stesso asseritamente portati in albergo e sottratti, ragione essenziale per la quale il Tribunale aveva invece ritenuto in negativo di rigettare la domanda.

B)La fattispcie in questione rientra nell'ambito della responsabilità dell'albergatore ex art 1783 cc sotto il paradigma del n.1), trattandosi di cose "portate in albergo", assimilandosi certamente la villa del complesso residenziale alla stanza di albergo.
La consolidata giurisprudenza della S.C. è ferma nello stabilire che, posta l'assenza di un obbligo di consegna in capo al cliente, questi può ottenere il ristoro del danno nei limiti dell'ultimo comma dell'art 1783 cc, salvo che dimostri la colpa dell'albergatore o dei suoi collaboratori, al fine del ristoro illimitato di cui all'art 1785 bis CC. (v. per tutte Cass. 4.3.14 n.5030).

C) Nel merito, la fondatezza della domanda dell'appellante si basa su un complessivo quadro probatorio formato sui seguenti elementi.

D) In primo luogo, non si ravvisano ragioni onde ritenere inattendibile o non plausibile la descrizione delle circostanze dedotte dall'appellante e suffragate dall'unica prova testimoniale diretta, quella del proprio coniuge Nicoletti Silvia.
Le circostanze riferite nella deposizione del teste non sono state ritenute apprezzabili dal primo giudice a motivo non tanto del rapporto coniugale, ma essenzialmente per una ritenuta contraddittorietà della deposizione del teste in relazione alla circostanza della chiusura della porta della stanza, che il specificava in sede di denunzia-querela aver chiuso non a chiave, mentre invece, di contro, confermava la Nicoletti di esser stata chiusa.

E) Orbene, innanzi tutto occorre osservare che la unicità del teste dipende dalla specificità delle circostanze della vicenda, e la discrasia della versione, su una circostanza accessoria di riscontro sulla valutazione di attendibilità del teste, è in realtà sintomatica della spontaneità e genuinità dell'unico teste per l'attore che, proprio a motivo del rapporto coniugale, avrebbe potuto al contrario combinare il contenuto della deposizione nei minimi particolari al fine strumentale di precostituirsi una prova incontrovertibile.

F) Gli elementi positivi della fattispecie, in relazione alla sottrazione furtiva e in ordine al tipo e valore degli effetti personali sottratti,e, segnatamente, il valore del contante, trovano altresì conferma e si integrano con altri elementi di prova acquisiti al processo, in primo luogo con il contenuto della denunzia stessa che, in mancanza di elementi onde ipotizzarne la falsità, descrive in maniera precisa e lineare i valori portati ed asseritamente sottratti.

G) Ed inoltre, con buona presunzione, contribuiscono alla fondatezza del quadro probatorio anche la mancata comparizione del legale rappresentante della che, non comparso senza che ne fosse disposta una nuova comparizione, doveva comunque esser valutato per gli effetti di cui all'art. 232 cpc, e non erroneamente assolto dall'effettuazione del mezzo, pronosticando il Giudicante il contenuto di ciò su cui avrebbe dovuto rispondere.

H) Valore indiziario va attribuito anche al fatto che comunque l'Assicurazione si determinava a pagare la somma di € 2.000,00, somma di cui non è contestato esser corrispondente al massimale, considerando altresì anche la non tempestiva contestazione sul valore degli effetti da parte della , veniva avanzata nella seconda memoria ex 183 cpc.

I) La credibilità della teste consente di ritenere apprezzabile un profilo di negligenza della , in ordine alla questione del difetto di chiusura della cassaforte, su cui la teste non ha palesato i dubbi asseriti dalla , avendo chiaramente risposto sul cap. 7) - non valorizzato dal primo giudice e su cui la specifica doglianza dell'appellante- *"Si, è vero, preciso che avevo segnalato la cosa al personale appena avevamo preso possesso dell'appartamento"*, non avendo, a fronte di ciò, la convenuta in alcun modo contrastato la circostanza, limitandosi ad esporre la presenza della cassaforte come da brochure, e che nella *reception* vi era un servizio comune a servizio dei clienti.

L) Il raggiungimento della prova circa l'apprezzabile entità del valore dei beni asseritamente sottratti, nelle circostanze per come analizzate, non consente tuttavia di escludere un concorso di negligenza del che ha ammesso di non aver chiuso la porta del locale a chiave, dovendosi dare maggior credito sul punto proprio alla sua ammissione piuttosto che alla indicta deposizione della moglie, che potrebbe non aver ricordato, magari per confusione, con esattezza la situazione.

M) Tale profilo di negligenza consente di quantificare il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 cc nella congrua misura del 50%.
Pertanto, sulla base del principio di cui all'art 1783 cc, configurabile nel caso di specie, in applicazione del calmiere prescritto dall'ultimo comma di detta norma (equivalente del valore di 100 volte il prezzo giornaliero della locazione), atteso il costo concreto della villetta in € 121,82 al giorno, si perviene alla somma cui commisurare il risarcimento in favore dell'appellante di € 12.182,00, che va dimidiata per il concorso di colpa in € 6.091,00, da cui va detratta la somma indennizzata dall'assicurazione (pari ad € 2.000) residuando così un importo di € 4.091,00.
Trattandosi di debito di valore la somma di cui sopra va rivalutata secondo gli Indici Istat dalla data dell'evento (1/5/09) alla data della presente sentenza e sulla stessa, di anno in anno rivalutata vanno riconosciuti con la stessa decorrenza gli interessi legali, da computarsi sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla presente sentenza e con gli ulteriori interessi legali maturati dalla presente sentenza al saldo.

-In considerazione dell'esito della lite la metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e per il resto compensate.

P. Q. M.

la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide:
A) **accoglie** l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'appellata S.P.A. al pagamento in favore di della somma di € 4.091,00, rivalutata secondo gli Indici Istat dalla data dell'evento (1/5/09) alla presente sentenza, con

gli interessi legali da computarsi sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla presente sentenza e con gli ulteriori interessi legali maturati dalla presente sentenza al saldo;
B) **condanna** l'appellata al rimborso della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante che si liquidano per l'intero quanto al primo grado in complessivi € 2.200,00 oltre € 155,00 per spese gen., €206 per c.u., Iva e Cap come per legge, e per il secondo in € 2.738,00, oltre c.u. Iva e Cap come per legge, compensate per la metà.

Così deciso in Bologna il 12/10/18

IL CONSIGLIERE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)

IL PRESIDENTE
(Maria Cristina SALVADORI)

Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IUPPA

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
Bologna, 12 OTT. 2018

Il Direttore amministrativo
dott.ssa ANNA IUPPA